ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612
88821 Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it

Al personale docente
dell'IC Rocca di Neto

Al sito web

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI PERMESSI E CONGEDI PARENTALI

Al fine di garantire una corretta organizzazione del servizio e una puntuale gestione delle assenze, si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito alla richiesta dei permessi previsti dalla normativa vigente.

FERIE art. 13 CCNL 2006-2009

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni per i primi tre anni di servizio. Per i docenti con contratto a determinato i giorni di ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante il periodo di svolgimento delle lezioni la fruizione è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.

Come recita il comma 9: *<<Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.>>*

Per la fruizione delle ferie il docente deve presentare richiesta a scuola attraverso le funzionalità del registro elettronico con un preavviso minimo di 5 giorni. La concessione delle ferie è subordinata all'autorizzazione del dirigente scolastico che la approva solo se compatibile con le esigenze organizzative e didattiche relative alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede, nel rispetto del citato comma 9 dell'art. 13 del CCNL 2006-2009.

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI art. 15 CCNL 2006-2009 e art.35 CCNL 2019-2021

I docenti a tempo indeterminato e i docenti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612
88821 Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it

Al personale assunto con altro contratto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permesso non retribuiti.

Per la fruizione dei permessi i docenti presentano la domanda attraverso il registro elettronico documentando l'assenza anche mediante autocertificazione.
Il dirigente per esigenze organizzative della scuola può negare il permesso con congrua motivazione se il funzionamento didattico è compromesso.

PERMESSI PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI O ESAMI art. 15 CCNL 2006-2009 e art.35 CCNL 2019-2021

Al personale docente con contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi per la partecipazione a concorsi od esami nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Per il personale assunto a tempo determinato i suddetti giorni non sono retribuiti.

Per la fruizione è necessario fare richiesta alla scuola attraverso le funzionalità del registro elettronico con un preavviso minimo di 5 giorni. Per la convalida dell'assenza è necessario esibire l'attestato di svolgimento del concorso/esame nonché, nel caso in cui si fruisca dei permessi anche per il viaggio, i titoli di viaggio documentati dai quali si evince la data e l'ora del viaggio compatibili con lo svolgimento del concorso/esame.

PERMESSI PER LUTTO art 15 CCNL 2006-2009

Tutti i dipendenti hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di eventi luttuosi che riguardano il coniuge, il convivente (solo se la convivenza risulta da certificazione anagrafica), parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado (parentela e affinità sono definite dagli artt. 76 e 78 del codice civile).

I tre giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa ma comunque entro un "ragionevole lasso di tempo" dall'evento luttuoso, in quanto strettamente collegati all'evento stesso (Orientamento applicativo ARAN Id: 28420). Per "ragionevole lasso di tempo" si considererà un periodo entro 10 giorni di calendario dall'evento, inclusi i festivi.

Per la fruizione dei permessi il dipendente presenta richiesta in segreteria indicando il nome del defunto, la data del decesso e il grado di parentela. Nei giorni immediatamente successivi il dipendente presenta il certificato di morte. Per decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente il certificato può essere autocertificato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612
88821 Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it

PERMESSI PER MATRIMONIO art. 15 CCNL 2006-2009, art. 35 CCNL 2019-2021

Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Per la fruizione dei permessi il dipendente presenta richiesta in segreteria indicando la data del matrimonio. Nei giorni immediatamente successivi il dipendente presenta il certificato di matrimonio con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00.

ASSENZE PER MALATTIA art. 17 CCNL 29/11/2007 e art.35 CCNL 2019-2021

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo (periodo di comporto) di diciotto mesi in un triennio di cui i primi nove mesi retribuiti al 100%, i successivi tre al 90%, i restanti sei al 50%.

Per i docenti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) è previsto un periodo di comporto di 9 mesi in un triennio, di cui il primo mese retribuito al 100%, il secondo e terzo mese al 50% e gli ulteriori sei mesi senza retribuzione.

I docenti con contratto di supplenza breve hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

Oltre il periodo di comporto è disposta la risoluzione del contratto di lavoro.

Non rientrano nel periodo di comporto, e sono quindi esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, le assenze causate da gravi patologie per i giorni strettamenti necessari per lo svolgimento di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital inclusi quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie connesse.

L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza (art. 17 comma 10).

Per lo scorporo dal periodo di comporto delle assenze per malattia dovute a gravi patologie, il dipendente deve far pervenire alla scuola il certificato medico telematico con indicazione che si tratta di grave patologia e, successivamente, i documenti attestanti il ricovero o lo svolgimento delle terapie.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612
88821 Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE. Art. 2 L. 106/2025

Il lavoratore, o il genitore di figlio minore, affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ha il diritto di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito, per °visite, °esami strumentali, °analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per °cure mediche frequenti.

Per fruire delle 10 ore aggiuntive annue il lavoratore deve presentare apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Il docente dovrà documentare l'avvenuto svolgimento delle visite e delle analisi.

CONGEDI PARENTALI Art. 32 D.Lgs. 151/2001 e art. 34 CCNL 2019/2021

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori fino al compimento del 14° anno di età del figlio. Ciascun genitore può fruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale fino al limite complessivo di 10 mesi. Questo limite è elevabile a 11 mesi qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo complessivo (continuativo o frazionato) non inferiore a tre mesi e per il genitore solo o con affido esclusivo. Per figli con necessità di sostegno intensivo, il congedo parentale è fruibile per un periodo complessivo non superiore a tre anni.

I primi trenta giorni di tale congedo sono retribuiti per intero. La retribuzione per i successivi 9/10 mesi varia in base alla data di conclusione dell'astensione obbligatoria:

<table>
<tr><th>data conclusione astensione obbligatoria</th><th>1° mese</th><th>2° mese</th><th>3° mese</th><th>dal 4° al 9° mese</th><th>10° e 11° mese</th></tr>
<tr><td>prima del 2024</td><td>100%</td><td colspan="3">30%</td><td>nessuna retribuzione</td></tr>
<tr><td>durante il 2024</td><td>100%</td><td>80%
fino a 6 anni del bambino</td><td colspan="2">30%</td><td>nessuna retribuzione</td></tr>
<tr><td>dopo il 2024</td><td>100%</td><td colspan="2">80%
fino a 6 anni del bambino</td><td>30%</td><td>nessuna retribuzione</td></tr>
</table>

Ai fini della fruizione, i genitori lavoratori presentano la relativa domanda cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, solo in casi di situazioni personali comprovate che rendano impossibile il rispetto del termine, la domanda può essere presentata con un

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612
88821 Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it

preavviso di 48 ore, anche tenendo conto dell'orario di inizio del lavoro. Nella domanda devono obbligatoriamente essere dichiarati, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, tutti gli elementi utili per consentire il corretto calcolo dell'indennità spettante ossia: °data di nascita del bambino; °data di conclusione del periodo di astensione obbligatorio; °periodo di congedo già fruito; ° fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore con dettagli circa il periodo e il datore di lavoro.

Il congedo non può essere concesso se la richiesta manca delle informazioni indispensabili per verificare il diritto e l'indennità spettante al alvoratore.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO Art. 47 D.Lgs 151/2001 e art. 34 CCNL 2019-2021

Il genitore ha diritto all'astensione dal lavoro per la durata della malattia del figlio minore di 3 anni, di cui 30 giorni retribuiti per ciascun anno di età del bambino .

Il genitore ha inoltre diritto ad astenersi dal lavoro per malattia del figlio di età compresa tra 4 e 14 anni, per 10 giorni non retribuiti per ciascun anno del bambino.

I giorni spettano a ciascun genitore e sono fruibili in alternativa tra padre e madre

Per la fruizione del permesso il lavoratore deve darne notizia alla scuola al più tardi entro l'orario di inizio delle lezioni e far pervenire al più presto il certificato di malattia del bambino.

Ai fini di una corretta gestione amministrativa e organizzativa, si precisa che a decorrere dalla data odierna non saranno accolte richieste di permessi/ferie/congedo parentale prive del preavviso richiesto o che non rispettano le prescrizioni sopra indicate.

La presente disposizione è finalizzata a garantire il rispetto della normativa vigente e il regolare funzionamento del servizio scolastico.

Si confida nella consueta collaborazione, finalizzata a garantire la tutela del diritto allo studio dei nostri alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott .ssa Alessandra FANELLO

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO